



Mario Perini

(professore ordinario di Diritto costituzionale nell'Università degli Studi di Siena,
Dipartimento di Giurisprudenza)

**Il dialogo tra costituzionalisti ed ecclesiastici:
ieri, oggi e domani. Cenni introduttivi ***

*The dialogue between scholars in constitutional law and law and religion:
yesterday, today and tomorrow. Introductory remarks **

ABSTRACT: Fifty years after the conference in which Law and Religion Scholars held a dialogue with Constitutional Scholars in Siena, central issues of that discussion are recalled, and those of a future debate are envisaged, with the hope that both disciplines might benefit from it.

1 - A distanza di cinquant'anni dal Convegno che si tenne a Siena su "Individuo, gruppi, confessioni religiose nello Stato democratico", constatare la disponibilità e il desiderio degli studiosi di *Diritto costituzionale* e *Diritto e religione* a continuare a confrontarsi è assai promettente.

Pare inevitabile, anche se può sembrare banale, osservare che molti dei temi che formarono oggetto di quel simposio si sono ormai esauriti e molti nuovi sono oggi di attualità. Resta, però, un nucleo di questioni che ostinatamente continua ad accompagnare i nostri rispettivi discorsi, stando normalmente dietro le quinte a suggerirci il canovaccio di questo dialogo.

Allora, prima del 1984, i nostri maestri sentivano la cogente necessità di confrontarsi sui modelli di rapporto tra Stato e chiese - o meglio tra Stato e Chiesa - dove emergevano problematiche da decenni "stagnanti"¹ e che, oggi, sebbene non interamente risolte, assumono carattere meno impellente. Si dibatteva altresì, in modo molto intenso, sul rapporto tra diritti dei singoli e formazioni sociali, di cui ci si interrogava

* Lo scritto riproduce, con l'aggiunta delle note, il testo della relazione introduttiva al Convegno "Il dialogo tra diritto costituzionale e diritto ecclesiastico" (Siena, 3-4 novembre 2022).

¹ Così A. RAVÀ, *Verifica dei problemi residui e dei problemi nuovi in tema di libertà religiosa*, in AA. VV., *Individuo, gruppi, confessioni religiose nello Stato democratico*, Giuffrè, Milano, 1973, p. 17.



se quella religiosa avesse un valore maggiore rispetto alle altre che ne giustificasse una speciale disciplina costituzionale o se invece si trattasse solo di differenze (quantitative) determinate dalle peculiarità di ciascuna di esse.

Allora, pareva che fossero gli ecclesiastici a interrogarsi, in dialettica con i costituzionalisti, sulla perdurante validità dei loro schemi ricostruttivi e interpretativi, dove si dibatteva tra il mantenere ferme le acquisizioni faticosamente elaborate nel passato e le proposte di nuove rappresentazioni e percorsi metodologici. Il dibattito fu estremamente intenso, ma l'esito sembrò arricchire sia i gruppi disciplinari nel loro complesso sia le scuole e le posizioni individuali al loro interno. A distanza di anni, peraltro, l'impressione è che siano stati gli studiosi di Diritto e Religione a sapere trarre maggiori profitti da quello scambio.

Oggi, molta acqua è passata sotto i ponti e paiono superate sia l'urgenza del momento sia l'impellenza di quei problemi. Altri temi si sono affacciati nella storia recente e hanno richiesto un loro inquadramento giuridico a cavallo tra le due discipline. Una panoramica assai minuziosa è tratteggiata da Gabriele Fattori nel suo intervento² e molti profili specifici emergono dalle relazioni di questo convegno.

D'altronde, proprio il clima più disteso, all'interno delle nostre discipline e nel loro dialogo, potrebbe forse permettere, per il futuro, di alzare ulteriormente lo sguardo a profili generali comuni, che sono sempre rimasti sottesi dietro le necessità normative del momento.

Gli effetti a lungo termine del (neo)costituzionalismo del Secondo dopoguerra e la progressiva attuazione del dettato costituzionale hanno infatti determinato un (ri)avvicinamento ulteriore delle due discipline. Solo a mero titolo esemplificativo, vale la pena ricordare quanto la codificazione costituzionale di "valori" abbia reso nuovamente ineludibile il problema dei rapporti tra morale e diritto; così come, sul piano metodologico, l'inadeguatezza del positivismo giuridico³ è stata da tempo svelata⁴ e inizia a essere largamente acquisita dai costituzionalisti.

² **G. FATTORI**, *Il dialogo tra diritto ecclesiastico e diritto costituzionale. Le questioni*, in questa *Rivista*.

³ Vale a dire, la pretesa di "trasformare lo studio del diritto in una vera e propria scienza che abbia gli stessi caratteri delle scienze fisico-matematiche, naturali e sociali. Ora, il carattere fondamentale della scienza [...] consiste nella sua avalutatività" (**N. BOBBIO**, *Il positivismo giuridico*, Giappichelli, Torino, 1979, p. 255).

⁴ Cfr. ad esempio, **U. SCARPELLI**, *Cos'è il positivismo ?* (1965), ESI, Napoli, 1997; **L. FERRAJOLI**, *Filosofia analitica del diritto e dimensione pragmatica della scienza giuridica*, in **AA. VV.**, *Scritti per Umberto ScarPELLI*, a cura di L. GIANFORMAGGIO, M. JORI, Giuffrè,



In questo mutato contesto, le questioni su cui noi costituzionalisti, questa volta, maggiormente potremmo beneficiare di un dialogo con gli studiosi di Diritto e Religione sono molte e diverse e vorrei accennare solo ad alcune di quelle che riterrei foriere di più utili sviluppi⁵: il ruolo e l'utilizzo nel diritto di fattori (valoriali e fattuali) extragiuridici; la necessaria responsabilizzazione del giurista nel rendere palesi le sue insopprimibili opzioni valoriali di fondo; l'approfondimento sul tema della coscienza e sul suo valore giuridico.

Vi sono poi i temi classici che sarebbe opportuno rileggere in questo nuovo contesto, come ad esempio, l'interazione tra laicità e democrazia, la quale, nutrita dalla partecipazione delle masse, si viene a colorare (se non proprio a macchiarsi, come nel caso dei populismi) degli ideali e delle passioni che la percorrono, con la conseguente e frequente emersione di dilemmi contro-maggioritari. L'esame delle formazioni intermedie, dalla loro identificazione alle specificità costituzionalmente codificate al loro rinnovato ruolo alla luce dell'art. 118, comma 4, Cost. Il rapporto tra individuo e pluralismo sociale, nella consapevolezza che, se la concezione individualistica liberale - di cui il separatismo e il connesso universalismo erano tipica espressione - sia ormai in fase recessiva, d'altronde, la valorizzazione delle differenze nell'approccio al principio di uguaglianza (sostanziale) - di cui il modello multiculturalista e relativista, con la sua preferenza per assetti concordatari che esaltano tali differenze - trova un limite insuperabile in ogni discriminazione costituzionalmente non giustificabile.

2 - Vi è poi un tema che forse più di ogni altro meriterebbe di formare oggetto di un dialogo tra le due discipline, vale a dire il valore e il senso delle Costituzioni oggi.

Secondo una nota tesi, già affiorata nell'idea della Costituzione come "*Bibbia politica dello Stato*" (Thomas Paine), l'origine dell'idea moderna di Costituzione con i suoi tipici caratteri della scrittura, monodocumentalità e rigidità, andrebbe ricercata nel clima politico-religioso delle colonie britanniche del nord America⁶. Banalizzando,

Milano, 1997.

⁵ Nel farlo, preme rammentare quanto la giuspubblicistica italiana, allora largamente appiattita sull'idea dei diritti pubblici subiettivi, sia debitrice a studi ecclesiastici, come quelli di F. RUFFINI, *La libertà religiosa. Storia dell'idea* (1901), Feltrinelli, Milano, 1967.

⁶ A. PACE, *Potere costituente, rigidità costituzionale e autovincoli legislativi*, Cedam, Padova, 2002, 2^a ed., p. 85 e nota 179.



insomma, il costituzionalismo nascerebbe come una forma di religione secolarizzata.

Come rilevava Max Lerner, citando il Giudice Holmes⁷, l'agone pubblico - la democrazia, diremo oggi - è cosparso di simboli e gli uomini vi vivono con i loro incubi e le loro passioni, che non possono essere trascurati in ogni seria analisi giuridica. I cittadini, oggi, come i sudditi, ieri, sono costantemente alla ricerca di un simbolo sacro di giustizia, che molti hanno ora trovato nelle Costituzioni (e nelle Corti costituzionali). E, come ha mostrato la propaganda politica ormai da decenni, *"Men are notably more sensitive to images than to ideas, more responsive to stereotypes than to logic, to the concrete symbol than to the abstraction"*⁸.

Se le Costituzioni (e le Corti supreme) sono state spesso considerate a fondamento di "civil religions"⁹, nell'approcciarsi a questi temi occorre, proprio per ragioni scientifiche, imparare a comprendere anche il valore dei simboli e del "sacro". E sono proprio gli studiosi di Diritto e Religione - almeno per limitarsi all'ambito dei giuristi - che forse meglio hanno saputo gestire nei loro metodi e nella loro disciplina questi simboli e questa interazione con il sacro. Pare allora opportuno, proprio per ragioni scientifiche, che noi costituzionalisti consideriamo con grande attenzione il loro metodo, riacciando un proficuo dialogo interdisciplinare.

Non possiamo peraltro dimenticare che molte delle questioni, oggi giuridiche, si sono sviluppate nei secoli come problemi teologici: *"unica forma nella quale si potessero presentare perentoriamente, per la generalità degli uomini, e non solo per piccoli gruppi intellettuali, i problemi sociali, politici, etici e religiosi"*¹⁰ e ciò non solo in pieno umanesimo (da Valla in poi), ma ancora in pieno Settecento¹¹.

Sia chiaro: quanto suggerito non ha assolutamente nulla a che fare con qualche forma di anti-illuminismo, ma anzi vorrebbe essere propriamente "umanistico": porre al centro dei nostri studi e dei nostri metodi l'uomo nella sua complessità. La comprensione delle sue azioni e

⁷ M. LERNER, *Constitution and Court as Symbols*, in *Yale Law Journal*, 46 (1937), p. 1292.

⁸ M. LERNER, *Constitution and Court*, cit., p. 1293.

⁹ S. LEVINSON, *"The Constitution" in American Civil Religion*, in *The Supreme Court Review*, 1979, p. 123 ss.

¹⁰ D. CANTIMORI, *Umanesimo e religione nel Rinascimento*, Einaudi, Torino, 1975, p. 21.

¹¹ L. MURATORI, *Della pubblica felicità* (1749), Donzelli, Roma, 1996.



delle sue leggi, dunque, non può limitarsi ai soli processi logico-razionali, pena la parzialità e ridotta significatività di qualsiasi ricerca¹².

3 - Forse oggi - a distanza di 50 anni dal convegno da cui abbiamo preso le mosse - spetterebbe a noi costituzionalisti aprirci e ascoltare maggiormente i colleghi ecclesiastici, per evitare quanto la Ravà riconosceva nel 1972:

“abbiamo bisogno che si esca da tante pastoie che rischiano di soffocarci, che si abbandonino atteggiamenti e frasari ottocenteschi che la mutata situazione storica, il mutato sentire degli uomini, il mutato centro dei loro interessi e delle loro passioni hanno privato, oltretutto, di quella carica di sincerità, spontaneità e vivacità che possedevano, rendendoli soltanto stantii”¹³.

¹² Sebbene con tutt'altro taglio e ben altra profondità, pare utile richiamare **BENEDETTO XVI**, *Fede, ragione e università. Ricordi e riflessioni*. Aula Magna dell'Università di Regensburg, Martedì, 12 settembre 2006 (reperibile al seguente link: https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/it/speeches/2006/september/documents/hf_ben-xvi_spe_20060912_university-regensburg.html - visitato il 1° febbraio 2023).

¹³ **A. RAVÀ**, *Verifica dei problemi*, cit., p. 48.